MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 19

Trattamento delle acquaviti diverse dal cognac

Anche le acquaviti, diverse dal cognac, estratte dalle fabbriche debbono avere una gradazione compresa fra i 40 e i 70 gradi. Alle acquaviti, diverse dal cognac, che siano preparate col sistema dell'invecchiamento, previsto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, sono estesi i benefici fiscali accordati con l'articolo medesimo.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1948, non più in vigore dal 18 aprile 1950 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-19-trattamento-delle-acquaviti-diverse-dal-cognac/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it